INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Ascomfidi Pescara Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi
Via Aldo Moro n. 1/3 - 65129 Pescara
tel. 085.43.13.62.1 - fax 085.43.16.986
e-mail: ascomfidi@confcommerciopescara.it – pec: ascomfidipescara@legalmail.it - sito internet: www.ascomfidipescara.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pescara: 00254540685
Codice fiscale e partita IVA: 00254540685
Albo Societa' Cooperative a mutualita' prevalente A113192
Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del d. lgs. n. 385/93 (Tub): 27461

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività dell'ASCOMFIDI PESCARA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.
La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.
Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

BANCHE CONVENZIONATE	**PERCENTUALE GARANTITA DALL'ASCOMFIDI PESCARA A NORMA DI CONVENZIONE**
BANCA POPOLARE DI BARI	dal 30% al 50%
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE - CAPPELLE SUL TAVO	dal 30% al 50%
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA	30%
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	50%
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA	50%
BANCA DEL FUCINO	50%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

ISCRIZIONE ALL'ASCOMFIDI:
Gli aspiranti soci della Cooperativa devono versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, almeno una quota sociale dal valore nominale non inferiore a € 25,00, che sarà restituita in caso di rigetto della domanda di ammissione. A norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il rimborso delle quote sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ed il pagamento sarà effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

DIRITTO FISSO DI SEGRETERIA:
Gli operatori soci che chiedano di fruire della prestazione di garanzia collettiva, devono versare alla Cooperativa un diritto fisso di segreteria per l' istruzione delle pratiche di finanziamento, fissato nelle seguenti misure e per fasce di richiesta:
- per richiesta di garanzia fino a € 25.000 diritto di segreteria pari a € 165,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 25.001 a € 50.000 diritto di segreteria pari a € 200,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 50.001 a € 75.000 diritto di segreteria pari a € 235,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 75.001 a € 115.000 diritto di segreteria pari a € 270,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 115.001 a € 200.000 diritto di segreteria pari a € 305,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 200.001 a € 250.000 diritto di segreteria pari a € 340,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia oltre € 250.000 diritto di segreteria pari a € 375,00 più bollo ai sensi di legge.

Coloro che richiedono di riesaminare la propria pratica già deliberata in una precedente seduta del Consiglio, devono versare un diritto fisso di segreteria ridotto, purchè la nuova richiesta venga inoltrata entro due mesi dalla data di delibera relativa alla prima richiesta di garanzia:
- per richiesta di garanzia fino a € 25.000 diritto di segreteria pari a € 85,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 25.001 a € 50.000 diritto di segreteria pari a € 100,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 50.001 a € 75.000 diritto di segreteria pari a € 120,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 75.001 a € 115.000 diritto di segreteria pari a € 135,00 più bollo ai sensi di legge.
- per richiesta di garanzia da € 115.001 a € 200.000 diritto di segreteria pari a € 155,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia da € 200.001 a € 250.000 diritto di segreteria pari a € 170,00 più bollo ai sensi di legge;
- per richiesta di garanzia oltre € 250.000 diritto di segreteria pari a € 190,00 più bollo ai sensi di legge.

Poiché il diritto di segreteria deve essere versato al momento della richiesta di garanzia, quale sia l'esito della richiesta avanzata, il diritto fisso corrisposto non verrà né restituito nel caso di richiesta respinta o nel caso di rinuncia, né ridotto in relazione ad una minore erogazione.

RIMBORSO DOCUMENTI RICHIESTI DALL'ASCOMFIDI PESCARA:
- rimborso certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera Di Commercio € 6,50
- rimborso visura camerale storica ditte individuali € 5,50
- rimborso visura camerale storica società di persone € 6,00
- rimborso visura camerale storica società di capitali € 7,50
- rimborso visura protesti (in caso di società viene effettuata una visura protesti sulla società più una su ogni socio) € 2,00 CAD.

DIRITTO DI SEGRETERIA PERCENTUALE ANNUO.
Il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto, è tenuto al pagamento di un diritto di segreteria percentuale annuo fissato nello 0,60% sul finanziamento concesso, da corrispondersi all'Ascomfidi Pescara in unica soluzione, per intero, in relazione alla durata dell'operazione ed all'atto della erogazione del finanziamento.
La suddetta percentuale dello 0,60 è riferita ai finanziamenti erogati con durata massima di 5 anni; per gli anni successivi al 5° il diritto di segreteria percentuale annuo è fissato nella misura dello 0,25%.
Il diritto di segreteria percentuale non verrà restituito, nemmeno parzialmente, in ipotesi di anticipata estinzione del prestito.

INTEGRAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE NELLA MISURA MASSIMA DI 1/20 DEL FINANZIAMENTO EROGATO:
La Banca convenzionata, all'atto dell'erogazione del finanziamento, tratterrà quote sociali pari ad 1/20 del finanziamento erogato a titolo di integrazione del capitale sociale Ascomfidi Pescara ai sensi dell'articolo 3.2 del regolamento di attuazione dell'Ascomfidi Pescara ed ai sensi della convenzione in essere tra l'Ascomfidi Pescara e la Banca convenzionata. Il rimborso delle quote sociali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, con pagamento entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Socio ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 180 giorni
Procedure di Reclamo: Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami** del Confidi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica:
ASCOMFIDI PESCARA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Sede legale in Pescara alla via Aldo Moro n. 1/3
Telefono 085.43.13.62.1 – Fax 085.43.16.98.6
E-mail: ascomfidi@confcommerciopescara.it – pec: ascomfidipescara@legalmail.it – sito internet: www.ascomfidipescara.it
L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) (nota 1). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi(nota 2). Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) di cui il Confidi garantisce l'adempimento.
Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
***Garante*:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.
Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.
Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.
Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente dal confidi solo nel caso in cui la commissione applicata dal confidi per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.
(nota 1) Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*
(nota 2) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

Pescara, _____ firma per ricevuta _____